



Regione Calabria

Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari”

Settore n. 1 “Personale e Professioni del Servizio Sanitario Regionale e Sistema universitario –
Formazione – Ecm”

Commissari Straordinari

ASP di Cosenza

direzionegenerale@pec.aspcs.gov.it

ASP di Crotona

direzionegenerale@pec.asp.crotone.it

ASP di Vibo Valentia

aspvibovalentia@pec.it

ASP di Reggio Calabria

direzionegenerale.asprc@certificatamail.it

AO “Annunziata” di Cosenza

direzione.generale@pec.aocs.it

AO “Pugliese Ciaccio” Catanzaro

dirgenerale@pecaocz.it;

AOU “Mater Domini” Catanzaro

dirgen.materdomini@postecert.it

GOM “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria

protocollo@pec.ospedalerc.it

Commissione Prefettizia

ASP di Catanzaro

direzionegenerale@pec.asp.cz.it

Oggetto: Art. 35, comma 4 del D.Lgs n. 368/1999-Ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria per le esigenze del S.S.N.-Anno Accademico 2020/2021

Come è noto, l’art. 35, comma 4, del d.lgs 368/99, in materia di formazione specialistica dei medici, consente, per specifiche esigenze del Servizio Sanitario nazionale, “...l’ammissione alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola”; il comma 5 specifica che “... per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall’ordinamento della scuola”.

am

Al fine di dare attuazione a quanto disciplinato dalle citate disposizioni, il Ministero della Salute, per il tramite del Coordinamento tecnico interregionale, con pec del 14 maggio u.s., chiede alle Regioni e Province autonome di provvedere alla ricognizione delle esigenze del personale di cui al comma 4 dell'articolo innanzi citato. Ritenendo che le "specifiche esigenze del Servizio Sanitario regionale" non possano che essere espresse dalle singole aziende sanitarie, si invitano le SS.LL. a compilare l'apposita scheda in allegato, la quale si riferisce alle tipologie di scuole di specializzazione riordinante ai sensi del Decreto Interministeriale n. 68 del 4/2/2015, indicando le unità dei propri medici dipendenti interessati a partecipare al prossimo concorso pubblico nazionale per l'accesso alle Scuole di formazione specialistica per l'a.a. 2020/2021 per la quota riservata. Al riguardo si ricorda che, come indicato nella nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) prot. n. 3200 del 4/10/2010 "... anche il medico dipendente del S.S.N. ... deve svolgere l'attività professionalizzante presso l'Ateneo come prescritto dagli ordinamenti didattici. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico dipendente è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali negli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della scuola. si ritiene che i medici del S.S.N. debbano svolgere presso l'Università scelta le medesime attività formative dei medici con contratto di formazione specialistica, nell'orario ordinario di servizio e mantenendo lo stipendio, in quanto il conseguimento della specializzazione è un'esigenza della struttura ove operano...".

Per completezza d'informazione si riporta altresì il contenuto dell'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale MIUR n. 1177 del 24/07/2020 dedicato alla frequenza della scuola di specializzazione da parte del medico di ruolo: "Tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente comma devono necessariamente svolgere l'attività formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell'ambito della propria rete formativa. A tale obbligo sono, pertanto, tenuti anche i soggetti che usufruiscono della riserva di posti di cui al comma 4, dell'art.35, del D.lgs. n.368/1999-il personale medico di ruolo del SSN in formazione specialistica su posti riservati al SSN, nonché il personale di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che usufruisce della medesima riserva di posti-che dovranno svolgere tale attività formativa a tempo pieno, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della Struttura sanitaria di appartenenza, e che pertanto, dovranno presentare, secondo le modalità operative ed i tempi indicati al successivo art. 5, comma 5, un atto formale rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza in cui, nel segnalare le attività di servizio che svolge il proprio dipendente, l'Ente espliciti il proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività lavorativa. In assenza di tale atto formale della Struttura sanitaria di appartenenza del candidato troverà applicazione quanto indicato al successivo art.5, comma 5 con riguardo alla fase della scelta e, in ogni caso, l'Ateneo di assegnazione non potrà procedere alla immatricolazione dello specializzando ed alla sottoscrizione del relativo contratto di formazione specialistica. Ai suddetti medici non è consentito svolgere il previsto percorso formativo a tempo pieno e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Ente sanitario di appartenenza; il percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso le strutture che fanno parte della rete formativa della Scuola di assegnazione, accreditate a tale specifico fine. Per una completa e armonica formazione professionale, anche il medico riservatario su posti SSN è tenuto a frequentare, al pari degli altri medici in formazione, le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa e funzionali agli obiettivi formativi. La partecipazione su posti riservati e in sovrannumero alla formazione specialistica da parte dei medici riservatari-quali, tra gli altri, i medici che usufruiscono della riserva dei posti SSN-risponde a specifiche esigenze delle Amministrazioni richiedenti le riserve stesse, sulle quali, infatti, grava la copertura degli oneri relativi alla remunerazione da corrispondere ai suddetti specializzandi per la frequenza del corso di specializzazione.



Sulla base di quanto sopra specificato, si esortano le SS.LL. ad esprimere un'esigenza realistica, supportata dalla reale volontà del medico dipendente di accedere al concorso nazionale e di frequentare l'intero corso di specializzazione, nonché dalla effettiva volontà e interesse dell'amministrazione sanitaria di privarsi delle prestazioni assistenziali del medico, occupato nelle attività formative.

La predetta scheda dovrà essere inviata entro e non oltre giorno **26 maggio p.v.** al seguente indirizzo pec: personale.salute@pec.regione.calabria.it.

Si prega di comunicare anche l'eventuale assenza di medici interessati all'ammissione alla riserva di posti in soprannumero.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti.


Il Referente

Dott.ssa Rossana Anastasi



Il Dirigente del Settore

Avv. Sabina Scordo



Il Dirigente Generale

Dott. Giacomino Brancati

